



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 15/10/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 agosto 2009, n. 450

Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela

dall'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA n. 245/2009 del 12/05/2009. Società ECO.IMPRESA s.r.l.
Rettifica Determinazione.

L'anno 2009 addì 05 del mese di Agosto in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia,

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Tutela Dall'Inquinamento Atmosferico-IPPC-AIA, ing. Gennaro Rosato

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.R. n. 10/07 ai dirigenti f.f.

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Visto il D.M. 03/08/05: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Viste:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

inoltre, visti

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- L. 244/07 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/03: "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 28 dicembre 2006, n. 246. Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti Speciali e Pericolosi. Adozione.

preso atto:

- della propria Determinazione Dirigenziale n. 245 del 12 maggio 2009, rilasciata alla ECO.IMPRESA Srl, con sede legale in Ostuni (BR) alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli", per l'impianto complesso, ivi ubicato, (Cod. IPPC 5.1 e 5.3) di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- della nota della Società ECO.IMPRESA Srl, del 23 luglio 2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 9279 del 31 luglio 2009, con la quale la Società comunicava che: "a seguito dell'esame del provvedimento A.I.A. ... da voi rilasciato, sono state ravvisate alcune discordanze tra quanto richiesto e documentato in fase d'istruttoria, rispetto a quanto riportato nell'autorizzazione." elencando una serie di osservazioni che si riportano nel seguito:

A) Il provvedimento AIA, alle pagg. 3-6/9, così testualmente recita "Considerato che, il linea con gli obiettivi previsti dall'art. 179 e 181 del DLgs 152/06 e s.m.i., si ritiene di dover escludere, dalla presente Autorizzazione, alcuni codici CER relativi ai rifiuti non pericolosi, per i quali è tecnicamente consentito l'avvio a recupero di materia;"

Tale prescrizione è condivisa dalla ditta, ma si chiede di applicarla solo dopo attestazione da parte del produttore del rifiuto dell'impossibilità di avvio al recupero.

B) Nel paragrafo 5.1. "Condizioni di esercizio" di cui all'Allegato A del provvedimento AIA, alla pag. 7 di 49, con riferimento alla ricezione massima giornaliera ed al trattamento giornaliero (D9 - D13 - D14), è stata stabilita una suddivisione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tale suddivisione non permette di ottimizzare al massimo i trasporti, i flussi giornalieri di ingresso/uscita, le lavorazioni interne di impianto, eventuali attività di bonifica, altre esigenze di conferimento visto anche il servizio di pubblica utilità svolto dalla ditta.

C) Nel paragrafo 6.0 "Prescrizioni di carattere generale" di cui all'Allegato A del provvedimento AIA, alla pag. 43/49, vi è la seguente prescrizione:

"Il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: ...omissis..."

a) garantire che l'avvio al trattamento di rifiuti per le attività D9, D13 e D14 venga effettuato entro 2 giorni lavorativi a partire dalla data di ingresso all'impianto;" ...omissis..

Il tempo di 2 giorni potrebbe non consentire, ad esempio, la verifica analitica sull'efficienza dei trattamenti oppure non bastare per il processo di maturazione dei rifiuti inertizzati. Pertanto, si richiede

almeno per le operazioni D9, limitatamente alla inertizzazione, per operare al meglio, nel rispetto della tutela e sicurezza ambientale, almeno un tempo utile massimo di 8 giorni lavorativi.

D) Nell'Allegato C, Sezione A "Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi", lettera A "Miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi" (pag. 2 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello "Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto" inoltrato all'autorità competente come documento integrativo a seguito della 1ª Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

10 12 06 stampi di scarto

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 09 imballaggi in materia tessile

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

Si richiede l'introduzione nel provvedimento AIA dei codici CER sopra elencati.

E) A conclusione della Sezione A, alla pag. 8 di 36, l'autorità competente ha imposto le seguenti prescrizioni:

...omissis... "La miscelazione dei rifiuti dovrà avvenire fra rifiuti con stato fisico uguale.

La miscelazione dei rifiuti fuori specifica (codici CER con ultime 2 cifre "99") potrà avvenire fra classi merceologiche di provenienza omogenee, rappresentate dalle prime 2 cifre del codice CER (ad es. potrà miscelarsi 100899 con 100999, mentre non è possibile 100899 con 080499)." ...omissis...

Tali prescrizioni rappresentano un limite alla potenzialità dell'impianto, infatti, ad esempio, pur essendo la ditta autorizzata alla miscelazione in deroga, il non poter miscelare fra di loro rifiuti con stato fisico diverso (ad esempio rifiuti solidi polverulenti con rifiuti fangoso palabili e/o liquidi) non favorisce il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, fermo restando che tale attività sarà sempre effettuata con la finalità di rendere più sicuro lo smaltimento si richiede che almeno sia possibile la miscelazione fra solidi polverulenti e fangosi palabili al fine di ridurre il tenore di umidità facilitandone le operazioni di movimentazione e trasporto

F) Nell'Allegato C, Sezione B "Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione di rifiuti speciali pericolosi", lettera B "Miscelazione di rifiuti speciali pericolosi", sublettera B1 (pag. 9 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello "Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto" inoltrato all'autorità competente come documento integrativo a seguito della 1ª Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori

Si richiede l'introduzione nel provvedimento AIA dei codici CER sopra elencati. Le operazioni di miscelazioni avverranno per classi omogenee (ad es. fra loro oli clorurati)

G) A conclusione della sublettera B1, alla pag. 17 di 36, l'autorità competente ha imposto le seguenti prescrizioni:

...omissis... "La miscelazione dei rifiuti dovrà avvenire fra rifiuti con stato fisico uguale." ...omissis...

Tali prescrizioni rappresentano un limite alla potenzialità dell'impianto, infatti, ad esempio, pur essendo la ditta autorizzata alla miscelazione in deroga, il non poter miscelare fra di loro rifiuti con stato fisico diverso (ad esempio rifiuti solidi polverulenti con rifiuti fangoso palabili e/o liquidi) non favorisce il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, fermo restando che tale attività sarà sempre effettuata con la finalità di rendere più sicuro lo smaltimento si richiede che almeno sia possibile la miscelazione fra solidi polverulenti e fangosi palabili al fine di ridurre il tenore di umidità facilitandone le operazioni di movimentazione e trasporto.

H) Nell'Allegato C, Sezione C "Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi", lettera C "Miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" (pag. 23 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello "Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto" inoltrato all'autorità competente come documento integrativo a seguito della 1ª Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 11 03* rifiuti liquidi acquosi

Si richiede l'introduzione nel provvedimento AIA dei codici CER sopra elencati.

considerato che

- a seguito di approfondita istruttoria svolta dall'Ufficio IPPC/AIA, si è ritenuto che:

- le osservazioni elencate alle lettere C, D, F ed H siano corrette e dunque degne di accoglimento;
- le ulteriori osservazioni non siano accoglibili per i seguenti motivi:
 - lettera A: contrario a quanto previsto per legge;
 - lettera B: contrario alla normativa che regola la VIA e l'AIA;
 - lettera E: non sono evidenziate adeguate caratteristiche dei presidi ambientali applicati, tali da far fronte alle possibili maggiori incompatibilità derivanti dalla miscelazione di rifiuti appartenenti a classi CER diverse;
 - lettera G: non sono evidenziate adeguate caratteristiche dei presidi ambientali applicati, tali da far fronte alle possibili maggiori incompatibilità derivanti dalla miscelazione di rifiuti con differente stato fisico;

pertanto, quanto sopra rappresentato

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

1. di modificare e rettificare in parte la propria Determinazione Dirigenziale n. 245 del 12 maggio 2009 di AIA, rilasciata in favore della Società ECO.IMPRESA Srl, come segue:

- Nell'Allegato A, paragrafo 6.0, a pag. 43 di 49, la lettera (b) è sostituita dalla seguente:

“b) garantire che l'avvio al trattamento di rifiuti per le attività D9, D13 e D14 venga effettuato entro 2 giorni lavorativi a partire dalla data di ingresso all'impianto. Tale limite temporale potrà essere portato a giorni 8 limitatamente alle sole operazioni D9 di inertizzazione.”;

- Nell'Allegato C, Sezione A, lettera A, all'elenco dei “Codici CER in entrata”, vanno aggiunti i seguenti:

“09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

10 12 06 stampi di scarto

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 09 imballaggi in materia tessile

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera”

- Nell’Allegato C, Sezione B, lettera B, sublettera B1 all’elenco dei “Codici CER in entrata”, vanno aggiunti i seguenti:

“13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori”

- Nell’Allegato C, Sezione C, lettera C, all’elenco dei “Codici CER in entrata”, vanno aggiunti i seguenti:

“07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi”

2. di confermare la restante parte determinata con il succitato atto dirigenziale n. 245/2009, rilasciato dall'Ufficio AIA;

3. di rendere il presente provvedimento dirigenziale immediatamente esecutivo;

4. che la Società è tenuta a presentare alla Provincia di Brindisi le garanzie finanziarie, come previste nella D.D. n. 245 del 12 maggio 2009, entro 14 giorni dal rilascio del presente provvedimento amministrativo, in considerazione dell'avvenuta modifica del citato atto dirigenziale n. 245/2009;

5. Di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento amministrativo presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Ostuni;

6. di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alla ECO.IMPRESA, s.c. "Sansone-Monticelli", Ostuni ZI (BR);

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Ostuni, all'ARPA Puglia - Direzione Generale e Dipartimento provinciale di Brindisi - alla ASL-BR, ai Settori regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche, Industria e Energia, Agricoltura, affinché prendano atto dell'avvenuta modifica e rettifica dell'atto di autorizzazione n. 245/2009;

8. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, svolto dall'Ufficio IPPC/AIA, è stato espletato nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

il Dirigente dell'Ufficio IPPC-AIA
ing. Gennaro Rosato
